



Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I,  
Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv)  
Sottosezione 1, **Articolo 39 comma 5**

Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006  
Capo III, Sottosezione 2, Asse 2, **Articolo 28**

***Misura 214 AZIONE 7***  
***AGROBIODIVERSITA':***  
***PROGETTI COMPENSORIALI INTEGRATI***

***PROGRAMMA OPERATIVO***

## Principali definizioni e abbreviazioni

<b>P.S.R. 2007-2013:</b>	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005
<b>Domanda di aiuto:</b>	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/2006
<b>Domanda di pagamento:</b>	domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/2006
<b>Prospezioni territoriali:</b>	indagini rivolte alla conoscenza del patrimonio di razze e varietà locali attraverso ricognizioni sul territorio.
<b>Rete di salvaguardia:</b>	insieme strutturato di soggetti pubblici e privati accomunati dall'interesse di mantenere in vita il patrimonio naturale di interesse agrario emiliano romagnolo e garantirne l'uso durevole del germoplasma.
<b>Linee guida sull'ammissibilità delle spese:</b>	<i>“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”</i> oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008.
<b>Con riferimento al comma 4 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo si intende per:</b>	
<b>conservazione in situ:</b>	la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
<b>conservazione in situ/ nell'azienda agricola:</b>	la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
<b>conservazione ex situ:</b>	la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
<b>collezione ex situ:</b>	la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.

*Le parti in carattere (Times New Roman) corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013)*

## INDICE

- 1 Obiettivi**
    - “Agrobiodiversità” e Sviluppo Rurale
    - Normativa nazionale e regionale sull’agrobiodiversità
  - 2 Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura - Azione 7 della Misura 214**
  - 3 Beneficiari**
  - 4 Limitazioni**
  - 5 “Progetti comprensoriali integrati”**
  - 6 “Progetti provinciali”**
  - 7 “Progetti regionali”**
  - 8 Durata dei Progetti**
  - 9 Disponibilità finanziaria**
  - 10 Entità dell’aiuto**
  - 11 Verifica di coerenza e selezione dei “Progetti provinciali”**
    - Verifica di coerenza
    - Selezione
  - 12 Varianti a Progetti provinciali**
  - 13 “Domande di aiuto”**
    - “Progetti provinciali”
    - “Progetti regionali”
    - Istruttoria delle “domande di aiuto”
  - 14 Attuazione dei “Progetti comprensoriali integrati”**
  - 15 “Domande di pagamento”**
    - “Progetti provinciali”
    - “Progetti regionali”
    - Documentazione di corredo delle “domande di pagamento”
    - Istruttoria delle “domande di pagamento”
  - 16 Spese ammissibili**
  - 17 Controlli e Sanzioni**
  - 18 Riferimenti normativi**
- 
- Allegato A “Criteri di priorità” Progetti provinciali**
- Allegato B “Tematiche” Progetti regionali**

## 1. Obiettivi

### *“Agrobiodiversità” e Sviluppo Rurale*

Gli Orientamenti Strategici comunitari per lo Sviluppo Rurale individuano nella “biodiversità” una delle principali priorità per il conseguimento dell’obiettivo di “valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale” (art. 4 Reg. (CE) 1698/2005).

L’attenzione sulla **biodiversità** è stata inoltre notevolmente accentuata dagli esiti della cosiddetta “Verifica dello stato di salute” (Health Check) della PAC, recepita dal Reg. (CE) n. 74/2009 che ha modificato il Reg. (CE) n. 1698/2005.

Il progressivo impoverimento della varietà di razze animali e specie vegetali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale ed, in particolare, azioni specifiche per la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’uso delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, nonché azioni concertate e d’accompagnamento volte alla promozione della cultura delle comunità rurali, alla informazione e divulgazione di tutto ciò che attiene l’agrobiodiversità.

### *Normativa nazionale e regionale sull’agrobiodiversità*

La Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008 ha approvato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

Il Piano, si pone l’obiettivo di “fornire, nel rispetto della normativa esistente e dei principi contenuti nei documenti programmatici nazionali e internazionali, le linee guida per la preservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti in agricoltura”.

Con la L.R. 29 gennaio 2008, n. 1, la Regione Emilia-Romagna si è dotata di uno strumento normativo inerente la tutela dell’agrobiodiversità.

In base a quanto disposto dalla L.R. n. 1/2008 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 15 settembre 2008 relativa ai criteri di attuazione di disciplina, spetta alla Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo, la promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità e la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura caratteristiche del proprio territorio.

## 2. Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura - Azione 7 della Misura 214

Il P.S.R. 2007-2013 nella Misura 214 ha previsto la possibilità di realizzare diverse Azioni direttamente connesse alla sfida della tutela delle agrobiodiversità.

Il presente programma operativo è finalizzato ad attuare l’Azione 7 della Misura 214 con *l’obiettivo specifico di “salvaguardare la diversità genetica dell’agricoltura” e contribuire, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a “salvaguardare e valorizzare la biodiversità”, tutelando il patrimonio (genetico) di*

*varietà e razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.*

L'Azione 7 della Misura 214 si applica sull'intero territorio regionale.

Il comma 3 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006 indica che le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1698/2005 comprendono:

- a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici".

### **3. Beneficiari**

Sono beneficiari dell'Azione 7 della Misura 214, nel rispetto dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006, le Province e la Regione.

*I beneficiari provvederanno alla realizzazione dei progetti integrati comprensoriali attraverso l'acquisizione di beni, servizi e/o consulenze necessari nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.*

### **4. Limitazioni**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005 il sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura può essere concesso solo "per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4" del medesimo articolo (cioè le operazioni non riconducibili agli impegni delle altre Azioni della Misura 214).

Per il già citato comma 2 dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006, non possono inoltre essere finanziate "... le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione".

### **5. "Progetti comprensoriali integrati"**

Le azioni sovvenzionabili con gli specifici sostegni del P.S.R. 2007-2013 di cui all'Azione 7 della Misura 214 sono definite e programmate nel contesto di specifici "Progetti comprensoriali integrati".

I "Progetti comprensoriali integrati" sono promossi dagli *Enti pubblici beneficiari della presente Azione, di concerto con le comunità rurali* e comprendono le seguenti tipologie di attività:

- *indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio;*
- *ricerca di materiale riproduttivo;*
- *risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;*
- *preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione nei territori d'origine;*
- *conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica;*
- *promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica;*
- *conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;*
- *caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;*
- *redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo, di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime);*
- *attività d'informazione, divulgazione, formazione;*
- *convegni ed incontri pubblici.*

*Al fine di accedere ai contributi, i progetti dovranno contenere gli interventi sopra elencati ed essere coerenti con:*

- *la L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";*
- *la deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 15/09/2008 che stabilisce i criteri di attuazione della predetta legge;*

- *i criteri di inserimento delle razze/varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica negli elenchi delle Azioni 5 e 6.*

I “Progetti comprensoriali integrati” sono distinti in:

§ “Progetti provinciali”,

§ “Progetti regionali”.

In ciascun Progetto le “attività di divulgazione, informazione, formazione” (compresa la redazione di pubblicazioni) e “convegni e incontri pubblici” non potranno prevedere complessivamente spese superiori al 10 % dell’ammontare dell’intero Progetto.

Le razze e le varietà a rischio di erosione da tutelare non possono essere oggetto di più interventi progettuali.

## **6. “Progetti provinciali”**

Un Progetto riguardante un determinato “tema di agro-biodiversità” è definito a valenza “provinciale” quando le azioni e gli interventi che si intendono attivare si sviluppano in un unico ambito territoriale provinciale.

I “Progetti provinciali”, le “domande di aiuto” e le “domande di pagamento” dovranno essere presentati da ciascuna amministrazione provinciale interessata alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura – Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare.

Nell’arco del periodo di programmazione 2007-2013 saranno finanziati al massimo 9 progetti di valenza provinciale; ogni amministrazione potrà pertanto presentare un unico progetto.

I “Progetti provinciali” potranno comprendere attività di cui al precedente paragrafo 5 con riferimento alle razze/specie comprese negli elenchi di cui alla Tabella 3 del P.S.R 2007-2013 (Azione 5 Misura 214) ed alle Tabelle 4 e 5 del medesimo Programma (Azione 6 Misura 214).

Le razze/specie non comprese in detti elenchi, potranno essere inserite nei Progetti, purché si dimostri l’autoctonia ed il legame con il territorio da almeno 40 anni e sia garantito sia il rispetto dei criteri indicati nel P.S.R 2007-2013 per il riconoscimento di razze/varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica ai fini dell’applicazione delle Azioni 5 e 6 della Misura 214, sia il rispetto dei criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali di cui all’Allegato IV del Reg. (CE) 1974/2006.

I “Progetti provinciali” potranno comprendere attività all’esterno delle zone di origine definite dal P.S.R 2007-2013 e dai documenti attuativi della Misura 214 (vedi integrazioni agli elenchi come da deliberazione della Giunta regionale n. 1393/2010), solo relativamente a varietà o razze che abbiano una diffusione anche in altre province, a condizione che la prevalenza delle attività sia svolta nelle province di origine.

I “Progetti provinciali” non potranno riguardare attività inerenti ad ambiti e/o razze e varietà che rientrano nell’ambito di attivazione dei “Progetti regionali”.

## **7. “Progetti regionali”**

Un Progetto riguardante un determinato “tema di agro-biodiversità” è definito a valenza “regionale” quando è predisposto dalla Regione ed interessa più ambiti territoriali provinciali. Un “Progetto regionale” può riguardare anche l’ambito territoriale di un’unica Provincia nei casi di razze/specie di rilevante valenza non interessate da “Progetti provinciali”.

I “Progetti regionali” dovranno essere attinenti ad almeno una delle tre tematiche per settore individuate nelle tabelle dell’Allegato B al presente programma ai punti da 1 a 3 e contenere almeno altre tre tematiche secondarie individuate nelle tabelle del medesimo Allegato B al punto 4 e successivi.

L’attivazione dei “Progetti regionali” è indipendente dalla presentazione delle “domande di aiuto” inerenti ai “Progetti provinciali”.

I “Progetti regionali” saranno realizzati attraverso affidamento a soggetti esterni selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 28/2007 e dalla deliberazione n. 2416/2008 nonché dal Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

Al riguardo, si specifica che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 6 settembre 2010 di modifica del programma di acquisizione di beni e servizi per l’esercizio finanziario 2010 della Direzione Generale Agricoltura, è stata prevista la programmazione di un nuovo specifico obiettivo riferito all’Azione 7 della Misura 214 che riguarda interventi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità in attuazione della L.R. 1/2008.

I criteri per l’individuazione delle razze/specie sono i medesimi di cui ai “Progetti provinciali”.

## **8. Durata dei progetti**

I progetti dovranno avere durata di 2 anni articolati in stralci annuali.

Per i progetti a valenza provinciale, il Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare potrà concedere motivate proroghe al termine di realizzazione del Progetto non superiori a 120 giorni, previa richiesta espressa dell’Ente interessato.

## **9. Disponibilità finanziaria**

In relazione a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 (Piano finanziario 2007-2013 - Competenza della Regione - Ripartizione per



misura in Euro) la disponibilità finanziaria per l’Azione 7 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 ammonta a:

§ € **1.306.434,00.**

Le risorse di cui sopra sono state ripartite ai “Progetti comprensoriali integrati” nella misura di seguito indicata:

§ € **316.434,00** per “Progetti regionali”,

§ € **990.000,00** per “Progetti provinciali”.

Eventuali risorse non utilizzate dalle Province al momento della raccolta delle “domande di aiuto” inerenti ai “Progetti provinciali”, saranno destinate all’attivazione dei “Progetti regionali”.

## **10. Entità dell’aiuto**

*Per la realizzazione dei progetti comprensoriali integrati il contributo sarà pari al 100% della spesa ammessa.*

Per i progetti a valenza provinciale potrà essere erogato un contributo massimo di 150.000 Euro.

## **11. Verifica di coerenza e selezione dei “Progetti provinciali”**

I Progetti provinciali saranno oggetto di specifica valutazione di coerenza con riferimento agli obiettivi ed alle finalità di cui alla L.R. n. 1/2008 ed apposita istruttoria tecnico-amministrativa tesa al vaglio di ammissibilità delle attività previste, all’attribuzione di punteggi e priorità ed individuazione della spesa massima ammissibile e del contributo concedibile per ciascun progetto e relativa domanda di aiuto.

I progetti e le domande di aiuto saranno esaminati ed istruiti da un Gruppo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Agricoltura che dovrà concludere le proprie attività entro 45 giorni dall’istituzione.

A conclusione di tale fase procedimentale, il Gruppo formulerà una proposta di graduatoria dei progetti ammissibili da sottoporre al Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare per la successiva approvazione, individuando al contempo anche i progetti esclusi.

Le attività del Gruppo di valutazione saranno riassunte in appositi verbali distinti per ciascun progetto e relativa domanda di aiuto.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare provvederà alla concessione degli aiuti ed alla definizione di eventuali prescrizioni per la realizzazione delle attività.

## **Verifica di coerenza**

Il Gruppo di valutazione dovrà verificare:

- § la coerenza degli interventi del Progetto con quanto previsto dalla L.R. n. 1/2008 ed in particolare:
  - a. Art. 1 – Finalità
  - b. Art. 2 – Definizioni ed ambiti applicativi
  - c. Art. 3 – Patrimonio delle risorse genetiche
  
- § la coerenza con i criteri indicati nel P.S.R per il riconoscimento di razze/varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica ai fini dell'applicazione delle Azioni 5 e 6 della Misura 214;
  
- § la descrizione dei prodotti attesi dal Progetto.

Il Gruppo di valutazione ha facoltà di richiedere specifiche integrazioni ai “Progetti” (una sola richiesta per ogni Progetto); in tale evenienza i termini per l'espletamento della verifica sono sospesi dal momento della richiesta e riprenderanno dal giorno successivo alla presentazione delle integrazioni.

## **Selezione**

Ai Progetti valutati “coerenti” verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di priorità di cui all'Allegato A al presente programma.

Potranno essere ammessi ad aiuto i Progetti che raggiungono la soglia di punteggio di 600 punti, purchè collocati in graduatoria in posizione utile per essere finanziati con riferimento alle risorse assegnate ai “Progetti provinciali” di cui al precedente paragrafo 9.

Al Gruppo di valutazione compete la definizione della spesa massima ammissibile per Progetto suddivisa per ciascuna annualità e la conseguente quantificazione del contributo concedibile.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare la totalità dei sostegni richiesti, all'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili a condizione che venga presentata una “revisione” del Progetto in precedenza presentato finalizzata a far corrispondere le attività previste con le disponibilità finanziarie; ciò sempreché lo stesso Progetto sia realizzabile e coerente come da revisione.

## **12. Varianti a Progetti provinciali**

I Progetti provinciali devono essere realizzati nella loro interezza, comprensivi di tutte le operazioni che hanno inciso sulle priorità ed i criteri adottati per la selezione.

Non potranno pertanto essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità, sulla collocazione in graduatoria e sugli esiti della valutazione di coerenza.

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dall'amministrazione provinciale prima della realizzazione, mediante la presentazione di una specifica domanda di variante, secondo le modalità stabilite da AGREA.

Le domande di variante devono essere corredate degli atti provinciali relativi alla approvazione delle varianti apportate ai Progetti.

Le determinazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate dal Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare all'Ente provinciale.

In caso di varianti che comportino aumenti dei costi previsti, la spesa ammessa per ogni singola operazione e l'aiuto complessivamente concesso per ogni Progetto restano invariati.

Non è prevista la presentazione delle domande di variante qualora la difformità fra le spese sostenute e quelle programmate nell'annualità considerata sia inferiore al 30% delle spese programmate.

Le domande di variante inerenti ai Progetti Provinciali devono essere valutate dal Gruppo di valutazione secondo le modalità già esposte.

Come indicato nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle attività approvate, modifica della tipologia di attività approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

### **13. “Domande di aiuto”**

Le “domande di aiuto” inerenti alle operazioni di cui ai “Progetti comprensoriali integrati”, riguardano la totalità degli interventi previsti nel periodo di validità del Progetto.

### **§ “Progetti provinciali”**

Le “domande di aiuto” inerenti ai “Progetti provinciali” dovranno essere presentate dalle Amministrazioni provinciali al Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare entro e non oltre il 15 dicembre 2010.

Le “domande di aiuto” dovranno essere predisposte attraverso il Sistema Informativo Pratiche (SOP), utilizzando le procedure e le modalità indicate da AGREA e reperibili sul sito dell’Agenzia.

Ogni domanda di aiuto dovrà essere corredata dal Progetto e dal relativo atto di approvazione; i Progetti dovranno inoltre comprendere idonei elaborati inerenti alla programmazione finanziaria, ai programmi di acquisizione di beni servizi e/o consulenze e ai capitolati tecnici.

Alle domande dovranno pertanto essere allegati:

- Progetto e schede di descrizione sintetica delle attività suddivise per annualità;
- Modalità di documentazione delle iniziative da realizzare (reportistica e relazione tecnica di dettaglio).

#### § “**Progetti regionali**”

La competenza per la presentazione delle “domande di aiuto” è posta in capo al Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare.

#### § **Istruttoria delle “domande di aiuto”**

Per l’istruttoria delle “domande di aiuto” si fa riferimento alle disposizioni e alle attività di cui al Reg. (CE) 1975/06 e alle procedure definite dall’AGREA.

Relativamente ai “Progetti provinciali” – come previsto al paragrafo 11 - la competenza per la selezione e istruttoria delle domande di aiuto e per la concessione del sostegno è in capo al Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura.

Relativamente ai “Progetti regionali” l’istruttoria della domanda di aiuto è demandata al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura che provvede ad assumere specifico provvedimento di ammissibilità della domanda medesima.

#### **14. Attuazione dei “Progetti comprensoriali integrati”**

Le Amministrazioni provinciali e il Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, ognuno per i Progetti di rispettiva competenza, assumono la responsabilità tecnica amministrativa e contabile degli stessi.

Per ogni Progetto, la **selezione dei fornitori** dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

In considerazione della natura di Ente pubblico dei beneficiari dell’Azione 7, gli stessi avranno cura di rispettare quanto contenuto al punto 2.8 delle sopra citate Linee guida sull’ammissibilità delle spese; in particolare dovranno garantire:

- il “rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007”,
- l’utilizzazione dei soli contratti ammessi,
- la sussistenza delle condizioni previste nei casi di affidamento in “house providing”.

Per i “Progetti regionali” sono inoltre da valere anche le disposizioni contenute nella L.R. 21 dicembre 2007, n. 28. La programmazione dell’acquisizione di beni e servizi avviene secondo le procedure definite all’art. 4 della medesima L.R. e sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008.

In merito al costo dell’IVA e di altre imposte e tasse, si precisa che tali oneri non sono ammissibili ai fini della determinazione dell’entità dei pagamenti.

Ai sensi del punto 5 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010, le operazioni previste nei Progetti che si concretizzano nella produzione di materiale informativo, cartaceo o informatizzato ..., sono soggette all’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione contenute nel medesimo allegato 1, e alle disposizioni sanzionatorie ivi individuate.

Anche per le operazioni diverse da quelle di produzione di materiale informativo, cartaceo o informatizzato si dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all’Allegato IV e all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

## **15. “Domande di pagamento”**

### **§ “Progetti provinciali”**

L’aiuto verrà erogato in base a rendicontazioni di stralci annuali e saldo finale presentate a corredo delle “domande di pagamento” da parte delle Amministrazioni provinciali.

Le “domande di pagamento” devono essere presentate nei modi e nei termini definiti da AGREA

### **§ “Progetti regionali”**

L’aiuto verrà erogato da AGREA alla Regione Emilia-Romagna in base a rendicontazioni definite sulla base dello stato di avanzamento delle attività contrattuali affidate e dei relativi pagamenti effettuati dalla Regione.

Le “domande di pagamento” saranno presentate dal Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare nei modi e nei termini definiti dall’AGREA.

### **§ Documentazione di corredo delle “domande di pagamento”**

Le domande di pagamento sia per i Progetti provinciali che per i Progetti regionali dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica conclusiva o di stralcio,
- copia del materiale a stampa, materiale fotografico o multimediale eventualmente prodotto,
- dettagliato rendiconto delle spese – supportato dalla documentazione relativa agli atti di impegno, liquidazione e pagamento assunti dall’Ente con presentazione di copia delle fatture debitamente quietanziate o documenti equivalenti a dimostrazione dell’avvenuto incasso da parte dei destinatari che hanno effettivamente realizzato le attività affidate dall’Amministrazione provinciale o regionale e prospetto riepilogativo delle fatture e dei documenti analoghi relativi alle spese sostenute (gli originali dovranno essere disponibili presso la sede dell’Ente nel corso dell’effettuazione del controllo amministrativo);
- eventuale altra documentazione richiesta da AGREA.

Le operazioni così documentate dovranno corrispondere alle previsioni del programma di acquisizione di beni e servizi/consulenze ed alle caratteristiche di cui ai capitolati tecnici, fermo restando eventuali rideterminazioni connesse a varianti.

### **§ Istruttoria delle “domande di pagamento”**

Per l’istruttoria delle “domande di pagamento” si fa riferimento alle disposizioni ed alle attività di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e alle procedure definite da AGREA.

Per i “Progetti provinciali” la competenza per l’istruttoria delle domande di pagamento è in capo al Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare che provvederà anche ad assumere gli atti di liquidazione ed a trasmettere ad AGREA gli elenchi di liquidazione.

Relativamente ai “Progetti regionali” la competenza per l’istruttoria delle domande di pagamento sarà in capo all’AGREA.

## **16. Spese ammissibili**

Per l’individuazione e il computo delle “spese ammissibili” si rimanda alle disposizioni contenute nelle già citate Linee guida sull’ammissibilità delle spese.

Possono essere considerate ammissibili fatture o documenti analoghi emessi successivamente all’atto di concessione del sostegno, se, in seguito alla effettuazione di idonei controlli in loco, sia verificato che il periodo di realizzazione delle operazioni è

successivo alla conclusione dei procedimenti di selezione dei fornitori con adozione dei relativi atti. Non potranno in alcun caso essere considerate le fatture o documenti analoghi emessi prima della conclusione dei procedimenti di selezione dei fornitori.

## **17. Controlli e Sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, **Titolo II “Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4”** - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Le “visite sul luogo” connesse ai controlli amministrativi sulle “domande di aiuto” (ante operazione) e sulle “domande di pagamento” come da comma 4 dell’art. 26 del Reg. (CE) 1975/06, sono da disporre per tutte le operazioni la cui realizzazione è fisicamente e oggettivamente verificabile mediante l’effettuazione di specifici sopralluoghi e rilievi in loco.

Per le altre operazioni non fisicamente verificabili in loco sono comunque da prevedere specifiche visite presso il beneficiario e/o l’aggiudicatario.

Gli stessi criteri sono da estendere ai controlli ex-post di cui all’art. 30 del già citato Reg. (CE) 1975/2006.

Il Reg. (CE) 1975/06 esclude l’applicazione degli articoli 19 e 20 (controllo sul rispetto della condizionalità) per i pagamenti relativi al comma 5 dell’art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

## **18. Riferimenti normativi**

- Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv), Sottosezione 1, Articolo 39 comma 5;
- Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Capo III, Sottosezione 2, Asse 2, Articolo 28;
- Reg. (CE) della Commissione n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emilano-romagnolo”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 15 settembre 2008 che stabilisce i criteri di attuazione della legge 1/2008;
- P.S.R. - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, inerente all’approvazione del testo consolidato del Programma Operativo per le Misure dell’Asse 2 del P.S.R.;
- D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 inerente alle violazioni degli impegni e i livelli di gravità previsti per le Misure degli Assi 1 e 2, sue modifiche e integrazioni.



## Allegato A :

### **Criteria di selezione relativi all'Azione 7 della misura 214 per Progetti provinciali**

#### **1) Tematiche prioritarie**

Per l'attribuzione del punteggio a ciascun Progetto provinciale, si fa riferimento alle seguenti tabelle, distinte per settore vegetale (Tab. a) e settore zootecnico (Tab. b). Tali tabelle elencano le tematiche da includere nei Progetti provinciali. Per ciascuna delle tematiche è assegnato un punteggio come riportato in Tabella 1a ed in Tabella 1b.

**Tab. 1 a - Settore vegetale**

<b>Priorità</b>	<b>Tematica</b>	<b>Punti</b>	<b>Peso economico tematica %</b>
<b>1</b>	Ricerca di materiale riproduttivo	150	
<b>2</b>	Conservazione <i>in situ</i> .	150	
<b>3</b>	Redazione di schede pomologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime).	150	
<b>4</b>	Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore ( <i>vite esclusa</i> ).	100	
<b>5</b>	Risanamento del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione.	50	
<b>6</b>	Preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti, ecc.) per la reintroduzione e ridiffusione nei territori di origine.	50	
<b>7</b>	Conservazione <i>ex situ</i> in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza nel settore.	30	
<b>8</b>	Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di pubblicazioni.	30	<b>Max 10%<sup>1</sup></b>
<b>9</b>	Convegni ed incontri pubblici.	30	
<b>10</b>	Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio.	10	

**Tab. 1 b - Settore zootecnico**

<b>Priorità</b>	<b>Tematica</b>	<b>Punti</b>	<b>Peso economico tematica %</b>
<b>1</b>	Ricerca di materiale riproduttivo	150	
<b>2</b>	Preparazione di materiale sano (seme, embrioni, giovani capi ecc) per la reintroduzione e ridiffusione nel territorio di origine.	150	
<b>3</b>	Conservazione <i>in situ</i> , on farm.	70	
<b>4</b>	Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore.	70	
<b>5</b>	Redazione di schede morfologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti l'aderenza allo standard di razza.	70	
<b>6</b>	Conservazione <i>ex situ</i> in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza nel settore.	40	
<b>7</b>	Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di pubblicazioni.	30	<b>Max 10%<sup>1</sup></b>
<b>8</b>	Convegni ed incontri pubblici.	30	
<b>9</b>	Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio.	10	

**Nota 1:** L'insieme dei costi progettuali afferenti alle tematiche 8 e 9 della Tab. 1.a e 7 e 8 della Tabella 1.b non può superare in termini di peso economico il 10% dell'importo finanziario complessivo del Progetto.

## 2) **Maggiorazioni dei punteggi assegnati alle tematiche**

Le tematiche riportate in Tabella 1.a ed in Tabella 1.b potranno essere oggetto di maggiorazioni % del punteggio assegnato se oggetto:

- di accordo formale di cui al successivo sotto paragrafo 2.a;
- dei i criteri stabiliti al successivo sotto paragrafo 2.b.

### **2.a Priorità specifiche per progetti provinciali coordinati**

Si prevede che ai progetti provinciali, la cui realizzazione avvenga in maniera coordinata con accordo formale interprovinciale, tale da far assumere all'insieme degli stessi valenza interprovinciale, sia attribuita esclusivamente ad ogni singola tematica oggetto dell'accordo formale, una maggiorazione del 10% del punteggio di cui alle Tabella 1a ed 1b .

### **2.b Priorità specifiche per le razze di cui all'Azione 5 e le varietà di cui all'Azione 6 della Misura 214**

Si prevede che alle tematiche di cui alle Tabelle 1a e 1b, qualora attinenti alle razze di cui all'Azione 5 della Misura 214 ed alle varietà di cui all'Azione 6 della Misura 214, vengano attribuite maggiorazioni percentuali di punteggio se oggetto della classe di rischio di erosione stabilita per ogni razza e varietà, secondo le modalità di seguito riportate.

Tali classi sono fissate in base alla percentuale di corrispondenza del patrimonio delle razze e delle varietà, rispetto alle soglie fissate al punto A "Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche" dell'allegato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1469/2008.

**Tab. 1c**

Classi di rischio di erosione	% di corrispondenza	Maggiorazioni percentuali di punteggio
BASSA	Inferiore all'80% e maggiore o uguale al 60%	15%
MEDIA	Inferiore all'60% e maggiore o uguale al 40%	30%
ALTA	Inferiore all'40%	60%

## 3) **Attribuzione del punteggio complessivo a ciascun Progetto provinciale**

I punteggi, eventualmente accresciuti con le maggiorazioni percentuali stabilite al paragrafo 2.a e/o al paragrafo 2.b, sono da moltiplicare per il peso economico, definito quale costo progettuale afferente alla tematica espresso in % sul complessivo importo finanziario del Progetto. La sommatoria dei punteggi così ottenuti per ogni tematica inclusa nel Progetto, costituisce il punteggio di priorità assegnato al Progetto medesimo.

## **Allegato B : “Tematiche” Progetti regionali**

### **Settore vegetale**

	<b>Tematica</b>
<b>1</b>	Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore.
<b>2</b>	Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza nel settore.
<b>3</b>	Redazione di schede ampelografiche/pomologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo di riconoscere le risorse genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard (riconosciuto dalle schede medesime).
<b>4</b>	Preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti, ecc.) per la reintroduzione e ridiffusione nei territori di origine.
<b>5</b>	Ricerca di materiale riproduttivo
<b>6</b>	Conservazione in situ.
<b>7</b>	Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente legate al territorio.
<b>8</b>	Attività di divulgazione, informazione, formazione.
<b>9</b>	Convegni ed incontri pubblici.
<b>10</b>	Promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica.
<b>11</b>	Risanamento del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione.

### **Settore zootecnico**

	<b>Tematica</b>
<b>1</b>	Ricerca di materiale riproduttivo
<b>2</b>	Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente legate al territorio.
<b>3</b>	Promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica.
<b>4</b>	Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore.
<b>5</b>	Preparazione di materiale sano (seme, embrioni, giovani capi ecc) per la reintroduzione e ridiffusione nel territorio di origine.
<b>6</b>	Redazione di schede morfologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a tecnici, agricoltori e funzionari preposti l’aderenza allo standard di razza.
<b>7</b>	Conservazione in situ.
<b>8</b>	Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza nel settore.
<b>9</b>	Attività di divulgazione, informazione, formazione.
<b>10</b>	Convegni ed incontri pubblici.
<b>11</b>	Risanamento fitosanitario (non applicabile per progetti zootecnici).